

## SCRITTURA PRIVATA

L'anno 2017, il giorno 18 del mese di agosto, in Catanzaro,

### TRA

il CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA, SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in Catanzaro al Viale Europa, Località Germaneto, che nel prosieguo sarà denominato per brevità anche "COMALCA" in persona del Presidente Mario Maiorana P.IVA 01226060794

### E

la società **EKOSISTEM AMBIENTE SRL**, P.I. 03342700790, con sede legale in Catanzaro, Traversa degli Svevi, 8, in persona del legale rappresentante Sia Antonella, nata a Soveria Mannelli (CZ), il 24 settembre 1992, domiciliato per la carica presso la sede di seguito indicata anche come "IMPRESA AFFIDATARIA",

### PREMESSO CHE


- il COMALCA necessita del servizio di derattizzazione e disinfestazione per le aree e i locali posti all'interno del Centro agroalimentare di Catanzaro;
- le attività oggetto del presente contratto, elencati nella richiesta di preventivo del 27 giugno 2017, sono meglio descritte all'art. 1;
- L'IMPRESA AFFIDATARIA ha fatto pervenire propria offerta economica sulla scorta della specifica richiesta del Cliente (allegato A);

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante del presente accordo, le parti

### STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1 – OGGETTO

COMALCA affida a EKOSISTEM AMBIENTE SRL il servizio di derattizzazione e disinfestazione per le aree e i locali posti all'interno del Centro agroalimentare di Catanzaro che consiste in: 1) dodici interventi annui di derattizzazione con fornitura, integrazione e mantenimento dei tubi con esca Variat Pasta COPYR in numero non inferiore a settanta; 2) un intervento annuo di disinfestazione antilarvale con l'utilizzo di insetticida FENDONA 15 SC, FENDONA 60 SC COPYR in percentuale del 4%; 3)



cinque interventi annui di disinfestazione adalticida con l'utilizzo di insetticida FENDONA 15 SC, FENDONA 60 SC COPYR in percentuale del 4%; 4) un annuo intervento con fumogeni sulla rete fognaria.

L'IMPRESA AFFIDATARIA deve, con la propria ed esclusiva organizzazione tecnico amministrativa, espletare tutti i servizi a regola d'arte secondo le scansioni temporali concordate con COMALCA ed eventuali maggiori ed eccezionali necessità di intervento secondo i costi determinati nel preventivo dell'IMPRESA AFFIDATARIA.

L'IMPRESA AFFIDATARIA nonché il personale impiegato debbono, comunque, uniformarsi a tutte le norme e disposizioni impartite da COMALCA.

L'IMPRESA AFFIDATARIA è tenuta a trasmettere a COMALCA le schede tecniche di intervento nonché eventuali modifiche e/o variazioni che dovranno, in ogni caso, essere preventivamente concordate e approvate dal Cliente.

Detta impresa è tenuta, inoltre, a comunicare a COMALCA i nominativi dei responsabili tecnici e organizzativi del servizio ai quali fare riferimento in caso di qualsivoglia necessità e che abbiano, comunque, la responsabilità di garantire che tutte le prestazioni assunte dall'IMPRESA AFFIDATARIA siano regolarmente adempiute.

COMALCA si riserva la facoltà di effettuare, per il tramite di suoi delegati, tutti gli accertamenti ed i controlli che riterrà più opportuni, al fine di verificare la corrispondenza del servizio alle esigenze del Centro Agroalimentare.

Pertanto, L'IMPRESA AFFIDATARIA è tenuta ad offrire piena e fattiva collaborazione nel corso di tali accertamenti e controlli senza alcuna opposizione e/o ostruzionismo nonché ad esibire, su semplice invito di COMALCA, tutta la documentazione inerente gli accertamenti in atto.

L'IMPRESA AFFIDATARIA è, altresì, tenuta a:

- a) osservare tutte le norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei propri dipendenti alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori;
- b) osservare tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro;
- c) dimostrare, a richiesta di COMALCA, il perfetto adempimento delle obbligazioni di cui ai sub a) e b).

### **Art. 2 -Cessione di contratto**

E' fatto espresso e tassativo divieto all' IMPRESA AFFIDATARIA di cedere a qualsivoglia titolo il contratto.

E', altresì, fatto espresso e tassativo divieto alla IMPRESA AFFIDATARIA di cedere in tutto o in parte i servizi di cui all'affidamento senza il preventivo consenso espresso di COMALCA.

In caso di violazione dei predetti divieti, il contratto verrà risolto di diritto ex art. 1456 c.c.

### **Art. 3 - Sospensione o irregolare esecuzione del servizio.**

Nel caso in cui l'IMPRESA AFFIDATARIA sospenda, per qualsiasi motivo, anche per breve periodo l'esecuzione dei servizi ovvero per non li esegua in modo regolare e completo, COMALCA si riserva il diritto a provvedervi direttamente o tramite altra impresa, addebitando all' IMPRESA AFFIDATARIA tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivante da tali inadempienze.

### **Art. 4 -Durata del contratto**

La durata del contratto è fissata in anni 3 (tre) decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto e rimane convenzionalmente esclusa la proroga tacita ovvero automatica di esso.

COMALCA, a suo insindacabile giudizio, qualora sussistano ragioni di convenienza si riserva la facoltà di procedere alla rinnovazione del contratto alle medesime condizioni economiche mediante comunicazione da inoltrare all' IMPRESA AFFIDATARIA almeno 3 (tre) mesi dalla scadenza del presente contratto.

### **Art. 5 -Compensi e modalità di pagamento**

Il corrispettivo annuo previsto per lo svolgimento della totalità dei servizi oggetto del presente accordo è pari ad € 2.800,00 (duemilaottocento/00) oltre IVA come per legge, su base annua, da corrispondersi mediante n 4 (quattro) rate trimestrali di euro 700,00 cadauna oltre iva, a mezzo bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura.

### **Art. 6 – Recesso - Sospensione del servizio**

COMALCA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in corso di esecuzione ove ricorra uno dei seguenti motivi:



1. per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
2. mancanza in capo all'Impresa Affidataria, di uno o più dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio.

Il recesso sarà comunicato all'IMPRESA AFFIDATARIA mediante lettera raccomandata a.r. contenente il motivo del recesso.

Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

Qualora, per esigenze di COMALCA o a seguito di disposizioni dell'Autorità, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea o definitiva del Centro Agro Alimentare di Catanzaro, COMALCA si riserva il diritto di disporre la sospensione del servizio a proprio insindacabile giudizio, in relazione al fattore spaziale o temporale senza che l'IMPRESA AFFIDATARIA possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.

#### **Art. 7 – COMUNICAZIONI - Referente**

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del contratto dovranno essere eseguite per iscritto.


COMALCA si riserva di comunicare all'IMPRESA AFFIDATARIA il nominativo della persona incaricata di interfacciarsi con essa impresa per la risoluzione di ogni aspetto relativo all'esecuzione del presente contratto. In difetto ogni corrispondenza verrà intrattenuta con il legale rappresentante della Società.

#### **Art. 8 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione dell'affidamento è competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

Letto, confermato e sottoscritto in Catanzaro, il 18 agosto 2017

Per COMALCA srl



Per EKOSISTEM AMBIENTE SRL

EKOSISTEM AMBIENTE s.r.l.  
SIA *[Signature]*  
Via degli Svevi, 8  
88100 CATANZARO  
P.IVA 03342700790